

32. Sentenza 16 agosto 1918 nella causa Feltrinelli.

Un'esecuzione promossa tra coniugi ad onta del divieto dell'art. 173 CC è annullabile d'ufficio dall'Autorità di Vigilanza in qualsiasi sua fase. — Questo divieto vale anche in caso di sentenza di separazione dei beni ove essa non sia stata iscritta e pubblicata a sensi dell'art. 248 CC (vedi art. 176 CC).

A. — Con sentenza 25 maggio 1917, il Pretore di Locarno pronunciava la separazione dei beni tra i coniugi Emilio e Frida Schlatterer in Porto di Ronco s. Ascona. Da una dichiarazione 20 giugno 1918 dell'ufficio dei registri di Locarno risulta che questa sentenza non venne mai iscritta nei registri matrimoniali.

Nel luglio 1917 la moglie Frida Schlatterer promosse esecuzione (n° 20 666) contro il marito per il pagamento di oltre 25 000 fr.; il pignoramento ebbe luogo il 3/4 settembre 1917.

Altro creditore, Feltrinelli Vincenzo in Caviano, aveva ottenuto il 16 gennaio 1916 un sequestro contro lo stesso Schlatterer per un credito di circa 12 000 fr.; ne seguì l'esecuzione n° 19 222, nella quale il pignoramento ebbe luogo solo il 29 novembre 1917 e portò sugli oggetti che erano stati sequestrati. Nondimeno, in virtù dell'art. 281 LEF il Feltrinelli era stato ammesso già in precedenza, a partecipare, a titolo provvisorio, al pignoramento del 3/4 settembre 1917 in favore della moglie Schlatterer, partecipazione che divenne definitiva col pignoramento 29 novembre 1917 in favore dell'esecuzione 19 222.

Realizzati i mobili pignorati ad istanza di Feltrinelli e quantunque rimanessero da realizzarsi gli immobili, venne eretta la graduatoria, nella quale il credito della moglie Schlatterer di 25,684 fr. 50, per metà privilegiato e collocato per questa parte in IV classe, fu dichiarato coperto per l'ammontare di 6353 fr., mentre

il credito Feltrinelli (circa 13,000 fr. cogli interessi) rimaneva integralmente scoperto.

B. — Entro il termine utile per la contestazione della graduatoria-riparto, Feltrinelli si aggravò presso l'Autorità cantonale di Vigilanza domandando la nullità di tutti gli atti dell'esecuzione n° 20 666 della moglie Schlatterer; subordinatamente, la nullità della graduatoria sopraccennata e ancor più subordinatamente, che l'ufficio fosse invitato a diffidare la signora Schlatterer a procedere giudizialmente a sensi dell'art. 111 LEF per far riconoscere il preteso suo credito verso il marito.

In appoggio di queste domande il ricorrente osservava in sostanza: L'Ufficio non avrebbe dovuto dar corso all'esecuzione promossa dalla moglie contro il marito (art. 173 CC). Ma l'operato dell'ufficio è illegale anche sotto altro aspetto. Feltrinelli ha nel corso dell'esecuzione impugnato a più riprese il credito vantato della moglie: l'ufficio avrebbe dunque dovuto diffidare quest'ultima a far valere le sue pretese in giudizio e non ammetterla in graduatoria senza che essa avesse dimostrato nè il credito nè il privilegio.

C. — Con decisione del 23 maggio 1918 l'Autorità cantonale di Vigilanza, sentita la controparte, respinse il ricorso in base ai seguenti considerandi: La domanda di nullità dell'esecuzione n° 20 666 è basata sull'art. 173 CC; ma questo disposto non può trovare applicazione avendo la Pretura di Locarno pronunciato il 25 maggio 1917 la separazione dei beni tra i coniugi Schlatterer (art. 176 CC). Non meno infondata è la domanda di annullazione della graduatoria. Contrariamente a quanto avviene nella liquidazione per via di fallimento, nella procedura in via di pignoramento l'ufficio non ha il diritto di esaminare la consistenza del credito o del privilegio; esso non poteva quindi esaminarli d'ufficio. D'altro canto l'art. 111 LEF non è applicabile perchè non si tratta della partecipazione della moglie ad un pignoramento ottenuto da un terzo;

il ricorrente, come estraneo all'esecuzione n° 20 666, non aveva alcun diritto a contestare il credito della moglie nè all'ufficio correva l'obbligo di assegnarle il termine di 10 giorni per farsi attrice. Se il ricorrente, ricevuta comunicazione della graduatoria, intendeva contestare il credito della moglie Schlatterer, avrebbe dovuto farlo entro il termine e nelle vie di legge (art. 148 LEF). Non avendolo fatto, quel credito non può più essere oggetto di contestazione.

D. — Da questa decisione Feltrinelli ricorre al Tribunale federale.

Considerando in diritto :

1. — A mente della giurisprudenza del Tribunale federale (RU 40 III, p. 7 e seg ; 42 III, p. 348), il disposto dell'art. 173 CC, che dichiara *inammissibile* durante il matrimonio ogni procedimento esecutivo per pretese tra i coniugi, è un divieto di diritto pubblico ; ne segue che un'esecuzione promossa ad onta di esso sarà da annullarsi d'ufficio in qualsiasi sua fase, annullazione che deve essere pronunciata dall'autorità di vigilanza e non dal giudice, come sostiene a torto la parte Schlatterer.

2. — In fatto è acquisito in causa (tanto per la dichiarazione precitata 20 giugno 1918 dell'Ufficio dei registri del distretto di Locarno che per mancanza di constatazione contraria), che la sentenza pretoriale 25 maggio 1917, colla quale fu pronunciata la separazione dei beni tra i coniugi Schlatterer, non venne mai iscritta a registro e pubblicata. Chiedesi quindi se il disposto dell'art. 248 CC (secondo il quale, ove non siano iscritte a registro e pubblicate, le decisioni giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali non sono opponibili ai terzi) non renda inopponibile al ricorrente ed inefficace in suo confronto l'esecuzione promossa dalla moglie Schlatterer in base alla precitata sentenza di separazione dei beni, non iscritta nè pubblicata.

La risposta non può essere che affermativa.

Secondo l'art. 174 CC la moglie che non vive in separazione di beni col marito non può far valere le sue pretese contro di esso in via esecutiva se non giovandosi dell'esecuzione promossa da un terzo, al pignoramento del quale potrà partecipare. Essa non può quindi partecipare che ad esecuzione già esistente e se le sue ragioni vengono contestate dal creditore pignorante, sarà costretta a promuovere azione contro di esso per dimostrare l'esistenza del proprio credito a sensi dell'art. 111 LEF. Di fronte a questo terzo (creditore pignorante) il coniuge precedente si trova dunque in condizione molto meno vantaggiosa di quella in cui si troverebbe dato che potesse agire con esecuzione separata ed indipendente mettendo il terzo, che intendesse contestare il suo credito, nella necessità di farlo in sede di graduatoria facendosi attore, al quale incomberà l'obbligo di provare l'insussistenza del credito vantato da un coniuge e riconosciuto dall'altro non sollevando opposizione. A torto si obietterebbe trattarsi, nella questione dell'ammissibilità dell'esecuzione secondo l'art. 174 CC, solo di effetti interni tra i coniugi ; la questione interessa anche dei terzi e anzi tutto i creditori del marito, a tutela dei quali e dei loro interessi sul patrimonio conjugale la legge ha dettato il divieto di cui all'art. 173 CC ed ha prevista la comunicazione d'ufficio al registro, per esservi iscritta e pubblicata, della sentenza di separazione dei beni. Sull'istessa ragione è basata la massima della giurisprudenza che l'osservazione del precetto dell'art. 173 è da controllarsi d'ufficio.

3. —

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.